

Una finestra temporale da inquadrare in un periodo transitorio, per dar modo alle imprese interessate di presentare la richiesta di rilascio della patente a crediti prevista dal nuovo articolo 27 del Testo unico sulla sicurezza. È questa l'ipotesi cui sta lavorando l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con il ministero, per evitare la complicazione di un rinvio del termine fissato al 1° ottobre per l'entrata in vigore del sistema della patente a crediti. L'ipotesi di concedere un tempo aggiuntivo - che potrebbe essere di due mesi oltre la scadenza del 1° ottobre - è dettata dal pragmatismo e dalla ragionevolezza. A pochi giorni dalla scadenza non c'è ancora il regolamento attuativo con le necessarie informazioni sulla documentazione da allegare alla domanda. La bozza di decreto che (incautamente) era stata diffusa a fine luglio, e le relative slide che il ministero ha pubblicato sul suo sito, sono state di fatto messe fuori gioco dal recente parere del Consiglio di Stato, che ha messo in fila una serie di osservazioni non proprio veniali.

Tra le altre cose, Palazzo Spada aveva segnalato che tra la documentazione ricevuta c'era una relazione tecnica priva della verifica del Mef (Ragioneria); e mancava inoltre l'analisi di impatto della regolamentazione (a cura del dipartimento Affari giuridici di Palazzo Chigi). Non solo: si invitava il ministero del Lavoro ad acquisire anche il parere del Garante sulla privacy, dal momento che le numerose informazioni relative alla patente saranno visionabili accedendo all'apposito sito dell'Ispettorato. Insomma, se si vuole evitare di intervenire con legge per prorogare la scadenza (ipotesi al momento non contemplata), serve una soluzione - cioè appunto il periodo transitorio - che tenga insieme l'entrata in vigore al 1° ottobre e il tempo necessario alle imprese per organizzarsi.

Intanto, l'Ispettorato del lavoro è impegnato su più fronti. In parallelo al regolamento sta lavorando alla costruzione del sito e dell'architettura informatica per gestire il "traffico" delle richieste; e sta anche già scrivendo una prima circolare per chiarire aspetti applicativi. Tra le questioni sulle quali sembra si sia arrivati a un punto fermo c'è l'esenzione delle imprese con Soa di classe di importo superiore alla III. Né la norma, né la bozza di regolamento circolata ufficiosamente, aggiungono ulteriori informazioni. Salvo ripensamenti, sarà chiarito che all'impresa basterà possedere anche una sola categoria Soa di classe III per essere esentati dal sistema. Molti altri aspetti meriterebbero un chiarimento. Per esempio, alcuni operatori fanno notare che tra tutti i soggetti autorizzati ad avere accesso al portale con le patenti delle imprese (titolari, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, organismi paritetici, responsabile lavori, coordinatori per la sicurezza) manca proprio il committente, che deve verificare la patente dell'impresa. Sembra una dimenticanza - se tale è - non da poco. Un'altra questione che andrebbe affrontata riguarda la sorte degli addetti che lavorano per un'impresa cui viene sospesa la patente nell'ipotesi di colpa grave, visto che la norma tace su eventuali forme di sussidio, tutela o ricollocamento. Da NT+.



## In questo numero

Periodo transitorio per presentazione della richiesta della patente a crediti  
1

Comunicazioni obbligatorie del credito d'imposta 5.0  
2

Segnali di ripresa nei piccoli centri per il mercato della casa  
3

La Cassazione sulla non responsabilità del coordinatore della sicurezza  
4

Nuove norme per i rifiuti da demolizione e costruzione  
4

Proposta dei commercialisti per riaprire la remissione in bonis Superbonus  
5

## Comunicazioni obbligatorie per il riconoscimento del credito d'imposta 5.0


Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) chiude il cerchio delle comunicazioni obbligatorie per il riconoscimento del credito d'imposta 5.0 a valere sull'investimento agevolabile. È stato il decreto direttoriale 11 settembre 2024 pubblicato dal Mimit a stabilire che il termine iniziale per l'invio della comunicazione di completamento del progetto di innovazione decorre dal 12 settembre 2024. È il tassello che mancava per concludere la procedura necessaria a garantire l'accesso al bonus, dopo che il dicastero guidato dal ministro **Alfonso Urso** aveva reso noti i termini per la presentazione delle comunicazioni preventive (per la prenotazione del credito) e delle comunicazioni di avanzamento dell'investimento. Secondo quanto stabilito dal decreto, dunque, le **(rimanenti)** comunicazioni di completamento del progetto di innovazione possono essere presentate dalle imprese beneficiarie a decorrere dal 12 settembre 2024, ferma restando la data del termine ultimo per l'invio che è quella del 28 febbraio 2026.

Il decreto 11 settembre 2024 individua i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione, di cui all'art. 12, comma 6, del decreto Mimit 24 luglio 2024.

Le comunicazioni possono essere inviate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema **telematico** per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del Gse ([www.gse.it](http://www.gse.it)) accessibile tramite **Spid**, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Il Piano transizione 5.0, finanziato dal Pnrr, nel disciplinare la **procedura** per l'accesso al credito d'imposta prevede la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria:

- della comunicazione preventiva per la prenotazione del bonus;
- della comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- della comunicazione di **completamento** del progetto di innovazione. Da *Italia Oggi*.



## Segnali di ripresa nei piccoli centri per il mercato della casa

Il cavallo forse ha ricominciato a bere. Potrebbe essere questa la sintesi della fotografia del secondo trimestre del mercato immobiliare residenziale scattato dall'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. A fronte di una tendenza al ribasso del primo trimestre di quest'anno (-7,2%); e a fronte di una analoga diminuzione registrata nel secondo trimestre 2023 (-16%) i numeri delle compravendite registrate tra aprile e giugno 2024 sono incoraggianti. Nel periodo considerato sono stati registrati 186.324 acquisti, circa 2000 in più dello stesso periodo dell'anno prima (184.116), pari a un incremento dell'1,2 per cento.

Il contributo alla crescita - riferisce il rapporto delle Entrate pubblicato il 12 settembre - «riguarda, anche se con intensità leggermente diverse, tutte le aree territoriali», con tuttavia andamenti diversificati sia tra le diverse macro aree geografiche, sia tra le grandi città; e con un protagonismo molto marcato dei piccoli centri (+1,6%) rispetto alle aree metropolitane (+0,2%). La disaggregazione per aree geografiche mostra anche una netta differenza tra, da una parte, le aree del Nord-Est e del Centro Italia (entrambe con +1,7%) e, dall'altra, il Mezzogiorno e le Isole (rispettivamente con +0,6% e 0,7%). In posizione mediana il Nord-Ovest (+1,1%).

Per quanto riguarda l'oggetto delle compravendite, «l'aumento degli scambi riguarda tutti i tagli dimensionali ma in particolare vengono compravendute soprattutto abitazioni di piccola grandezza, inferiore a 50 mq e abitazioni molto grandi, oltre i 115 mq, entrambe le tipologie crescono del 2% circa». Ad comprare sono principalmente persone fisiche con agevolazione prima casa (71%, sette punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima), di cui il 41,4% con mutuo con un tasso di interesse medio del 3,7 per cento. Il rapporto segnala che «continua a diminuire il tasso di interesse medio iniziale, 28 punti base in meno del precedente trimestre». Il capitale che ha finanziato gli acquisti di abitazioni somma 9,6 miliardi di euro, mezzo miliardo in più del secondo trimestre 2023.

La forbice tra nuove case e abitazioni esistenti si allarga, con una forte decelerazione tendenziale delle prime (-14,7%), segnando tuttavia una accelerazione di quasi il 27% rispetto al primo trimestre 2024. In valori assoluti si passa da 9.456 nuove case acquistate nel primo trimestre 2024 a 11.976 del trimestre successivo (nel II trimestre 2023 erano state 14.045. L'andamento delle case esistenti mostra un incremento più deciso, in aumento (+2,5%) sia rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, sia rispetto al trimestre precedente (+20%). In valori assoluti si passa da 145.315 case esistenti compravendute nel primo trimestre 2024 a 174.348 del trimestre successivo (nel II trimestre 2023 erano state 170.072).

La quota di persone fisiche che hanno acquistato abitazioni ricorrendo a un mutuo ipotecario supera il 40%, dato in crescita rispetto a quanto rilevato nello scorso trimestre. Aumenta la quota di acquisti di prime case, circa il 71% nel secondo trimestre 2024, e solo il 6,4% delle abitazioni acquistate è di nuova costruzione. Come si diceva, le grandi città si sono mosse in ordine sparso. Tra gli otto principali mercati, Genova e Roma, con rispettivamente +3,9% e +3,4%, mostrano gli incrementi tendenziali più brillanti. L'unica altra città del paniere con un segno positivo è Palermo (0,7%). Nelle altre cinque città il bilancio è negativo, con punte particolarmente negative a Milano (-7,3%) e Firenze (-8,1%). Milano, Roma e Firenze si segnalano per la quota maggiore di acquisto di nuove case, con, rispettivamente, il 13%, l'8,7% e l'8,1% sul totale degli acquisti. Da NT+.

## Cassazione sulla non responsabilità del coordinatore della sicurezza

In un cantiere del nord Italia è accaduto un infortunio mortale che ha coinvolto un operaio che stava eseguendo uno scavo per la posa di una tubazione. L'operaio è morto soffocato dalla terra che lo ha travolto staccandosi dall'interno dello scavo, profondo più di un metro e mezzo e privo di un adeguato puntellamento. Il tribunale di Torino ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse) attribuendogli la responsabilità dell'infortunio in quanto il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) sarebbe stato privo di «adeguate prescrizioni in relazione ai rischi specifici delle lavorazioni» nonché di «misure preventive e protettive, tavole esplicative, misure di coordinamento, procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel Piano operativo di sicurezza (Pos)». La Corte di appello di Torino ha confermato la conclusione del Tribunale, rideterminando la pena. La Cassazione ha però annullato la sentenza, rinviando il caso a un'altra Sezione della Corte d'appello. I giudici della Quarta Sezione penale hanno contestato l'iter logico secondo cui «la genericità e vaghezza delle indicazioni del Psc» - nel quale comunque si affermava che le pareti dovessero essere puntellate - avrebbe contribuito a causare l'incidente. Il giudice d'appello, cioè, avrebbe attribuito alla genericità delle indicazioni del Psc un contributo al determinarsi dell'infortunio. Dalla ricostruzione che si legge nella sentenza [n.34222/2024](#) depositata l'11 settembre emerge che il Psc redatto dall'imputato prevedeva il rischio di cedimento delle pareti per qualsiasi tipo di scavo (operato per qualsiasi lavorazione) di profondità superiore al metro e mezzo. «Pertanto - affermano i giudici - a rigore, le dotte esecutrici dei lavori avrebbero dovuto comunque uniformarsi a tale prescrizione, indipendentemente dalle ragioni per cui doveva essere eseguito lo scavo». L'imputato viene scagionato anche da una seconda imputazione, quella di condotta di omessa vigilanza in qualità di Cse, contestata dal giudice d'appello per non aver richiamato le imprese a un adeguato puntellamento dello scavo, nonostante la funzione di Cse non contempli il controllo quotidiano in cantiere. I giudici della Cassazione ricordano come «le funzioni di alta vigilanza del Cse mal si concilino con un suo costante intervento in cantiere, finalizzato a rammentare e d"richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Psc, per definizione conosciute (o comunque conoscibili) da parte delle stesse». In conclusione: il mancato adempimento delle ditte esecutrici di una previsione contenuta nel Psc non è imputabile al Cse che ha disposto il piano. *Da Edilportale.*

## Nuove norme per i rifiuti da demolizione e costruzione

Entrerà in vigore il 26 settembre prossimo il Regolamento che disciplina il riuso dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, messo a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Il **DM 127 del 28 giugno 2024** definisce i criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e origine minerale cessano di essere considerati rifiuti dopo operazioni di recupero e dispone che, preferibilmente, i rifiuti inerti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengano da demolizione selettiva.

Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione e di origine minerale **cessano di essere qualificati come rifiuti e diventano aggregato recuperato** se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero soddisfa determinati criteri. Sono indicati espressamente gli scopi per i quali può essere utilizzato l'aggregato recuperato. Il nuovo Decreto definisce le responsabilità del produttore di aggregato recuperato, la dichiarazione di conformità e le modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato.

Si prevede che il produttore implementi un sistema idoneo che dimostri il rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento, inclusi il controllo della qualità e l'automonitoraggio. Questo sistema può anche comprendere l'accesso a procedure di accreditamento per garantire conformità aggiuntiva.

Entro settembre 2026 (24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto), il Ministero dell'ambiente valuterà i dati di monitoraggio acquisiti tramite il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) ed eventualmente procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. La nuova normativa, particolarmente attesa dal settore, mira a superare le criticità emerse con il precedente Decreto Inerti o End of Waste **DM 152/2022** e lo **abroga**, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori. *Da NT+.*

## Proposta dei commercialisti per riaprire la remissione in bonis Superbonus

Riaprire i termini della remissione in bonis Superbonus. È la richiesta che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha formulato mercoledì intervenendo in audizione in Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge "Omnibus".

**Cosa è la remissione in bonis superbonus** Con l'espressione remissione in bonis Superbonus si intende la possibilità di correggere gli errori nelle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all'Agenzia delle Entrate.

**Il 4 aprile è scaduto il termine ultimo** per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Chi ha commesso errori o imprecisioni o ritardi nella comunicazione relativa alla cessione del credito **non ha potuto avvalersi** della remissione in bonis.

Alla fine di aprile le forze politiche di maggioranza e opposizione avevano già chiesto una proroga, senza però ottenere un riscontro positivo. Il CNDCEC ha chiesto di riaprire i termini della **remissione in bonis** per consentire ai contribuenti di correggere errori formali e sostanziali nelle comunicazioni di opzione per sconto o cessione, che attualmente, in assenza di questo strumento, risultano insanabili.

Il CNDCEC ha suggerito di permettere la correzione di errori che non influenzano l'importo del credito d'imposta.

Tra le proposte c'è anche un intervento specifico per sanare gli errori nelle comunicazioni effettuate dai condomini, permettendo la rettifica delle opzioni relative alle spese sostenute per le singole unità immobiliari.

Un'ulteriore richiesta riguarda la possibilità di applicare la remissione in bonis anche alle asseverazioni da inviare all'Enea quando si effettua un intervento agevolato con il Superbonus o con l'ecobonus. La proposta prevede di allineare i termini alla prima dichiarazione dei redditi in cui si beneficia della detrazione.

"In questo modo - spiega il CNDCEC - senza appesantire di un solo euro il monte dei crediti d'imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, si consentirebbe ai contribuenti di **sanare** anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l'**annullamento della comunicazione**, in un contesto in cui però, causa la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della **remissione in bonis**, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente **perdita del credito d'imposta** spettante al contribuente". "Tale possibilità di correzione - conclude il CNDCEC - va altresì concessa a tutti quei **condòmini** che hanno commesso l'errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell'edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale". da Edilportale.

## Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

Telefono:

0817645851

Mail

[info@ancecampania.it](mailto:info@ancecampania.it)

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA

